



S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO / 405

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

OGGETTO: CUP E98G06000810002 - CIG 9699730669. Accordo Quadro della durata massima di 24 mesi per l'esecuzione di interventi di manutenzione edile, anche di modesta e/o piccola entità e fino ad un massimo di € 149.900,00, nell'ambito del comprensorio ospedaliero di Cattinara. Affidamento all'impresa Edilarea S.r.l., via Ghega n. 2/G – 34132 Trieste.

**Il Direttore della
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 30/03/2023

OGGETTO: CUP E98G06000810002 - CIG 9699730669. Accordo Quadro della durata massima di 24 mesi per l'esecuzione di interventi di manutenzione edile, anche di modesta e/o piccola entità e fino ad un massimo di € 149.900,00, nell'ambito del comprensorio ospedaliero di Cattinara. Affidamento all'impresa Edilarea S.r.l., via Ghega n. 2/G – 34132 Trieste.

Premesso che:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, area giuliana, ha la necessità di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione edile anche di modesta e/o piccola entità, di tutti gli immobili di proprietà e/o a vario titolo nelle disponibilità aziendali, siti nel comprensorio ospedaliero di Cattinara;
- per tali lavori ASUGI ha ritenuto opportuno addivenire all'individuazione di un operatore economico stipulando dei contratti di manutenzione attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un solo operatore economico;

tenuto conto che:

- gli uffici aziendali hanno predisposto lo schema di Accordo Quadro allegato al presente provvedimento;
- l'Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione dei futuri contratti applicativi o "ordini di lavoro", che andranno emessi progressivamente sulla base del fabbisogno effettivo dell'ASUGI, per tutta la durata massima di validità dell'accordo, a partire dalla data di sottoscrizione;
- gli interventi di manutenzione contemplati nel citato Accordo Quadro potranno essere affidati fino ad un massimo di 149.900,00 euro, IVA esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza da determinarsi nell'ambito di ogni specifico intervento ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di ASUGI, approvato con decreto n. 496/2022 e dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm., per la durata massima di 24 mesi;
- detto Accordo Quadro disciplina, in particolare, le modalità di affidamento dei singoli ordini di lavoro che conterranno le disposizioni specifiche delle lavorazioni affidate all'operatore economico, nonché ulteriori condizioni e specifiche rientranti nell'ambito dell'Accordo stesso;
- gli interventi verranno di volta in volta affidati mediante singoli ordini applicativi, a supporto dei quali L'ASUGI produrrà gli elaborati tecnici necessari per l'esecuzione dei lavori;

preso atto che:

- si intende procedere alla stipulazione dell'accordo quadro, in via d'urgenza, nelle more del completamento dei controlli sulle dichiarazioni dell'impresa appaltatrice in merito ai requisiti di idoneità professionale, di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'Accordo Quadro si è stabilito di procedere mediante indagine di mercato tra coloro in possesso dei requisiti di adeguata idoneità professionale e capacità tecnica necessari all'esecuzione dei predetti lavori, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 e comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

visti:

- la richiesta di preventivo trasmessa all'impresa Edilarea S.r.l., con sede in via Carlo Ghega 2/G, 34132 Trieste, C.F. e P. IVA 00876790320, prot. gen. 20340-P dd. 03/03/2023;
- l'offerta, prot. gen. 24639-A dd.17/03/2023, con cui la ditta Edilarea S.r.l ha proposto il ribasso unico percentuale nella misura dell'8% sui prezziari indicati per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, nel rispetto delle condizioni della richiesta di preventivo e relativi allegati;
- la dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii prodotta dal legale rappresentante della ditta Edilarea S.r.l., agli atti;
- il DURC della Edilarea S.r.l, assunto al prot. SCMSp 746/2023, risultato regolare;

ritenuto:

- di valutare l'offerta proposta dall'impresa Edilarea S.r.l congrua in relazione alle specificità degli interventi di manutenzione previsti ed al valore dei ribassi medi ottenuti in procedure comparative attuate nell'ultimo triennio;
- di affidare l'Accordo Quadro in oggetto, in via d'urgenza ai sensi dell'art.8 della legge 120/2020 s.m.i., all'impresa Edilarea S.r.l., con sede in via Carlo Ghega 2/G, 34132 Trieste, C.F. e P. IVA 00876790320, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento ASUGI;

dato atto che si è dato avvio ai controlli ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;

atteso inoltre che nei casi di affidamento diretto è consentito l'utilizzo della corrispondenza commerciale mediante PEC per stipulare il contratto, così come previsto all'art. 15, comma 3, del succitato Regolamento ASUGI e da parere del MIMS n.1398/2022;

ritenuto di dare avvio al controllo dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016 e di attestarne la conclusione mediante apposito verbale;

visti:

- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;
- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 405 di data 20 aprile 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara;
- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Responsabile della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio ora S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;

**Il Direttore della
S.C. EDILIZIA E IMPIANTI AREA GIULIANA**

determina

per i motivi esposti in narrativa,

- di provvedere alla stipulazione di un Accordo Quadro per interventi di manutenzione edile nel comprensorio dell'Ospedale di Cattinara, cui discenderanno ordini applicativi ogni qualvolta si configurasse la necessità, per la durata massima di 24 mesi, a partire dalla sottoscrizione, alle condizioni economiche nell'offerta allegata e fino ad un massimo di € 149.900,00;
- di approvare i contenuti dello schema di accordo quadro allegato;
- di affidare l'Accordo Quadro, in via d'urgenza, ai sensi dell'art.8 della legge 120/2020 s.m.i., all'impresa Edilarea S.r.l., con sede in via Carlo Ghega 2/G, 34132 Trieste, C.F. e P. IVA 00876790320, per interventi di manutenzione edile mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ASUGI per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- di dare atto che l'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori in oggetto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 15, comma 3 del succitato Regolamento;
- dare mandato agli uffici di procedere agli adempimenti relativi alla trasparenza.

La spesa complessiva, fissata in € 182.878,00= (inclusa IVA), derivante dall'adozione del presente provvedimento, troverà copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in quanto attinente a tale opera e farà carico alle risorse di cui alla DGR FVG N. 1322 dd. 11.07.2014. Detta spesa sarà imputata, in

via provvisoria, al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi, in via definitiva, di allocarla ai conti di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
coll. amm. Viviana Mauri

**Il Direttore della
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL
PATRIMONIO
ing. Massimiliano Liberale**